

COMUNE DI COSSATO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

TITOLO I PARCO TRADIZIONALE Norme generali

Art. 1

Origine e scopo del Regolamento

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e di attività simili, sono effettuate a norma del presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della L. 18/03/1968, n. 337.

Art. 2

Destinazione delle aree

1. La concessione delle aree per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è rilasciata direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.
2. Dette concessioni vengono rilasciate in aree preventivamente individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto di Giunta.
3. Per "Parco Tradizionale" si intende il Parco Divertimenti che in linea di massima viene installato nella nostra Città nel periodo di Agosto di ogni anno. Gli operatori avranno a disposizione due giorni antecedenti e fino alle ore 18.00 del giorno successivo fatte salve deroghe per esigenze particolari, per le operazioni di installazione e smontaggio delle attrazioni.

Art. 3

Concessione delle aree

1. Il rilascio della concessione dell'area per l'installazione del Parco Tradizionale è disposto dal dirigente competente secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento ed è subordinato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ed all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal presente Regolamento.
2. La concessione di aree per lo spettacolo viaggiante, al di fuori del Parco Tradizionale, è disposto nel rispetto di quanto previsto all'art. 26 dal dirigente competente, previo parere della Giunta Comunale ed è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ed all'adempimento di tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 4

Aree private

1. Qualora aree private, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico siano messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente Regolamento. Negli altri casi, tranne che per il pagamento dell'occupazione suolo pubblico, valgono comunque dette disposizioni.

Art. 5

Durata della manifestazione

1. L'Amministrazione Comunale determinerà preventivamente la durata del Parco Tradizionale, stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza facoltativo e/o obbligatorio.

Art. 6

Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente Regolamento prima di aver ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 27 con l'obbligo di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.
2. L'Amministrazione Comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, con il conseguente azzeramento del punteggio di anzianità.

Art. 7

Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica od alterazione alle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario al termine della concessione, dovrà lasciare l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui gli era stata consegnata.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 27.
4. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.
5. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario. In tal caso sarà inoltre applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 6.

Art. 8

Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.
2. La revoca suddetta da diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 9

Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 5 ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade e l'area non verrà assegnata. Il titolare della concessione subisce l'azzeramento del punteggio di anzianità acquisito ai sensi dell'art. 14.

Art. 10

Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni

1. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberatorio.
2. L'arrivo in tali località da parte dei concessionari è consentito cinque giorni prima della data di inizio del Parco, stabilita ai sensi del precedente art. 5, salvo deroghe per giustificati motivi.
3. Le aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del Parco, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale per giustificati motivi.

Art. 11

Raccolta rifiuti

Allacciamento acqua

1. I titolari sono tenuti ad allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate.
2. I concessionari devono avere cura nel sistemare tali rifiuti, depositandoli nei contenitori all'uopo predisposti e secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", approvato con D.C.C.n.28 del 29/05/2015.
3. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico del Comune.
4. Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.
5. Le spese di allacciamento ed i consumi sono a carico dei concessionari.

TITOLO II INSTALLAZIONE

DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Gli esercenti di attività dello spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attrazione nel Parco Tradizionale, devono fare domanda al Comune di Cossato, Sportello S.U.A.P. entro il 30 aprile di ogni anno.
2. La domanda in bollo deve contenere:
 - a) nome, cognome luogo di nascita, residenza e codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente,
 - b) domicilio o recapito occasionale, indirizzo di P.E.C. dove poter inviare comunicazioni al richiedente;

- c) in caso di prima domanda, dichiarazione di anzianità di esercizio dell'attrazione che si intende installare rilasciata da associazione od organizzazione rappresentativa della categoria;
- d) in caso di prima domanda, dichiarazione di anzianità di appartenenza alla categoria di attrazione (Grande, Media, Piccola), rilasciata da associazione od organizzazione rappresentativa della categoria;
- e) descrizione dell'attrazione che si intende installare con indicazione delle dimensioni e dell'ingombro totale comprensivo delle eventuali pedane, sporgenze, vano cassa e punti massimi di ingombro aerei. Per la tipologia "Rotonda Tiri Vari", si dovrà specificare lo strumento di gioco esempio: anelli, cerchi, gettoni;
- f) in caso di prima domanda, "novità" o richiesta di cambio attrazione: fotografia dell'attrazione;
- g) copia fotostatica della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza valida per l'anno in corso, od estremi della stessa, corredata del codice identificativo dell'attrazione come disposto dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii.;
- h) copia fotostatica della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che comprenda anche la copertura per eventuali danni derivati dalle operazioni di montaggio e smontaggio dell'attività;
- i) indicazione del numero, tipo e ingombro dei carriaggi e roulottes utilizzati.

Art.13

Formazione della graduatoria di anzianità per la concessione delle aree

1. Gli operatori che chiedono di installare le loro attrazioni sull'area del Parco Tradizionale, vengono iscritti in un'apposita graduatoria generale di anzianità, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'articolo seguente.
2. L'inserimento in detta graduatoria è fatto d'Ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso dell'area.

Art.14

Criteri per la formazione della graduatoria di anzianità per il Parco Tradizionale

1. Gli operatori che intendano installare le loro attrazioni all'interno del Parco dovranno presentare entro il 30 aprile di ogni anno apposita domanda, con allegata documentazione, ove non già prodotta, attestante l'anzianità di frequenza, l'anzianità di domanda, l'anzianità di esercizio dell'attività con la medesima attrazione, l'anzianità di appartenenza alla categoria di attrazione (Grande, Media, Piccola). Non potranno essere ammesse le domande pervenute fuori termine.
2. Coloro che presentano domanda fuori termine sono esclusi dall'assegnazione dell'area per l'edizione in corso, vengono penalizzati con la perdita di due punti dal punteggio acquisito in graduatoria.
3. La graduatoria è suddivisa per categorie e settori, come definiti al successivo art.15.
4. I punteggi sono determinati come di seguito riportato:

a) anzianità di presenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione	punti 10 per ogni anno
b) anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione (per coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione dell'area nel Parco)	punti 2 per ogni anno
c) bonus, una tantum, per cambio di attrazione (non esclusivamente scenografico) all'interno del medesimo settore con altra attrazione non presente nel Parco da almeno 5 anni	1 punto per cat. "Piccole" 2 punti per cat. "Medie" 3 punti per cat. "Grandi"

In caso di parità di punteggio avrà precedenza chi ha la maggior anzianità di licenza per attività di spettacolo viaggiante. L'interruzione della presentazione della domanda riguardante la medesima attrazione, anche per una sola edizione, comporta la perdita di 10 punti dalla graduatoria di anzianità per ogni anno nel quale non viene presentata la domanda.

5. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale o di anzianità e la priorità in graduatoria ed è punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria del Parco.
6. Il punteggio degli abituali frequentatori viene attribuito d'ufficio a partire dall'anno 1987. La determinazione di maggiore anzianità di frequenza, o di domanda, ininterrotta dovrà essere documentata a cura degli esercenti.

Art. 15

Organico del Parco

1. Per organico del Parco si intende la composizione qualitativa, quantitativa e tipologica del medesimo, comprensiva di attrazioni che assicurino l'equilibrio tra di loro e così pure la massima funzionalità del Parco, compatibilmente allo spazio disponibile.
2. Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 della Legge 337/1968, approvato con Decreti Interministeriali del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, e successive integrazioni, ai fini del presente

regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise come in appresso indicato:

CATEGORIE: Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/1968;
SETTORI: Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini);
RAGGRUPPAMENTI: Suddivisioni interne ai vari Settori in base ai tipi di attrazioni, come da elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate "attrazioni minori" esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico di parco. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza. In aggiunta sono previsti Banchi gastronomici e alimentari.

3. Ogni anno, la Giunta Comunale, preso atto dell'organico esistente composto dagli abituali frequentatori del Parco, e viste le istanze presentate, stabilisce eventuali variazioni, ampliamenti, riduzioni dell'organico individuando le tipologie di attrazioni suddivise per categoria e settore, e la loro localizzazione, al fine di garantire il miglior inserimento possibile delle attrazioni, tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) migliorare le condizioni di sicurezza del Parco
- b) garantire la miglior fruibilità possibile da parte dei visitatori
- c) garantire la maggior differenziazione possibile tra le varie attrazioni, evitando ove possibile, la collocazione in aree limitrofe di attività della stessa tipologia in diretta concorrenza tra loro
- d) tutelare, ove possibile, i diritti di anzianità degli esercenti

Qualora l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma precedente, ritenga opportuno effettuare delle variazioni strutturali, che mutano sostanzialmente la disposizione delle attrazioni rispetto all'anno precedente, eventualmente anche su proposta degli esercenti, e rientranti, a titolo esemplificativo, nelle seguenti tipologie:

- riorganizzazione totale o parziale del parco;
- spostamenti di singole attrazioni (esclusi gli spostamenti fisiologici che si sovrappongono per almeno il 50% alla posizione precedentemente autorizzata);
- ampliamenti strutturali di attrazioni già autorizzate (esclusi gli ampliamenti fisiologici autorizzati, nel rispetto dello spazio disponibile e delle norme di sicurezza del parco, fatti salvi i diritti di terzi;
- scambi di posteggio-

Gli spazi oggetto di variazione o spostamento saranno riassegnati tenendo conto della graduatoria, nel rispetto della categoria, settore e ingombro previsti, all'interno della suddivisione preventivamente predisposta in planimetria, e quindi garantendo la possibilità di scelta prioritariamente a coloro che hanno un maggior punteggio per il settore dell'attrazione oggetto di spostamento o variazione e che abbiano dimensioni compatibili e del tutto simili allo spazio oggetto di variazione, affinché non si vengano a creare dei "vuoti" o impossibilità di spostamento. In caso di riduzione dell'area del Parco o dell'organico, si terrà conto per l'assegnazione dei posti, delle anzianità di presenza, indipendentemente dal punteggio assegnato alle singole attrazioni. La Giunta Comunale, se lo ritiene necessario, potrà eventualmente sentire il parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Le procedure per la convocazione, la scelta e l'assegnazione dei posteggi, sono definite con provvedimento della Giunta Comunale. E' in ogni caso facoltà della Giunta Comunale decidere, con provvedimento motivato, sulla base dei criteri indicati al presente comma, l'accoglimento totale o parziale delle modifiche proposte dagli esercenti nonchè la riorganizzazione risultante dalla riassegnazione dei posti.

4. L'organico ottimale del Parco Tradizionale sarà costituito da una sola attrazione per tipo secondo l'Elenco Ministeriale di cui all'art.4, L.337/68 e sarà raggiunto esclusivamente attraverso rinunce o revoche.

5. Dopo la sistemazione delle abituali attrazioni che compongono l'organico del Parco, per l'assegnazione delle aree residue disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità" ai sensi del successivo art.16 ed a quelle attrazioni giudicate più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.

6. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività "complementari" previste dal successivo art. 25.

7. Le rotonde tiri vari dovranno specificare, nella domanda, la tipologia della Rotonda (ad esempio: lancio anelli, cerchietti, palline ecc.). Il successivo cambio della tipologia del Tiro ricade nell'ambito dell'art. 18 (sostituzione dell'attrazione).

Art.16

Attrazioni Novità

1. Nell'organico del Parco Tradizionale viene riservata, qualora lo spazio disponibile lo consenta, una superficie per l'installazione di "attrazioni novità" nel rispetto della composizione dell'organico del Parco stesso. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.
2. Qualora venisse a ridursi, per qualsivoglia ragione, l'intera area disponibile, detta riserva viene meno.
3. Per la concessione di tale area, sulla base di preventive valutazioni, il Comune procede all'individuazione delle "attrazioni novità" maggiormente idonee alla valorizzazione del Parco.
4. L'assegnazione è di tipo "una tantum". Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di "novità" nei cinque anni successivi.
5. L'assegnazione non darà diritto al punteggio di presenza ma verrà conteggiato solo quello relativo alla presentazione della domanda per la medesima attrazione;
6. Il titolare di attrazione "novità" che abbia notizia dell'assegnazione dovrà prendere visione dell'area assegnata e quindi versare una cauzione almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività per un importo pari a Euro 1000,00 (mille euro), nel caso di mancata partecipazione al Parco per qualunque motivo, senza eccezione alcuna, la cauzione resta acquisita al Comune, provvedendo i servizi finanziari su segnalazione del Servizio competente. In tal caso la somma acquisita viene destinata quale contributo per le attività del Parco.
7. Il Comune nell'ambito delle attrazioni "novità", può prevedere un'attrazione di riserva.
8. In assenza di domande riguardanti "novità", un'attrazione che abbia già partecipato al Parco come novità potrà essere riammessa, spazio permettendo, quale "riescaggio" fermo restando il disposto di cui al punto 4.
9. Non potrà essere assegnata più di una attrazione "novità" per ciascun anno.

Art.17

Nuovi inserimenti

1. In caso di ampliamenti dell'area, stabiliti preventivamente dalla Giunta Comunale, il servizio competente determina in merito ai nuovi inserimenti. Questi sono effettuati tenendo conto della graduatoria, del tipo di attrazioni presenti nell'organico del Parco e facendo in modo che non vi sia concorrenza diretta con quelle già presenti, fermo restando la precedenza dello spazio "novità".
2. Nel caso si rendano disponibili spazi all'interno del Parco Tradizionale, dovuti a rinunce o revoche per assenza, il servizio competente, vista la graduatoria, al fine del mantenimento dell'equilibrio relativo all'organico del Parco, assegna l'area ad attrazione non presente nel Parco, compresa nell'Elenco Ministeriale di cui all'art.4, L.337/68 ed appartenente alla stessa categoria del rinunciatario o soggetto a revoca. In caso di assenze temporanee sarà data priorità alle attrazioni novità compatibili con lo spazio disponibile, scelte tra quelle che hanno proposto domanda.
Nel caso in cui, dopo aver esaminato la graduatoria, il servizio competente non abbia possibilità di sostituire l'attrazione con una appartenente alla medesima categoria del rinunciatario, perchè non ci sono attrazioni disponibili, l'area sarà assegnata ad altra attrazione, anche non appartenente alla medesima categoria, purchè lo spazio e le dimensioni consentano l'installazione dell'attrazione in condizioni di sicurezza e purchè l'attrazione non sia in concorrenza con attrazioni già presenti nel parco.
3. Una volta determinata l'attrazione da inserirsi nell'organico del Parco, l'assegnazione ai titolari di quel tipo di attrazione avverrà sulla base del punteggio maturato ai sensi dell'art. 14 ferme restando le dimensioni della superficie disponibile.
4. In caso di parità di punteggio, per lo stesso tipo di attrazione, lo spazio verrà assegnato al più giovane di età in base all'anzianità di esercizio.
5. abrogato

Art. 18

Sostituzione dell'attrazione

1. L'esercente può richiedere il cambio di attrazione inteso quale "rinnovo strutturale" della precedente, entro la data di scadenza della presentazione delle istanze.
2. L'Amministrazione Comunale, consente tale sostituzione con altra categoria (Grande, Media, Piccola) previa la verifica di compatibilità con l'organico del Parco e con le superfici disponibili, e purchè non in diretta concorrenza con attrazioni già presenti nel parco, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, lett.c).
3. abrogato
4. La concessione di cambio attrazione può avvenire purchè la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.
5. La ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta e il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).

6. La Ditta che chiede il cambio all'interno della stessa Categoria, ma varia il Settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta ed il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).

7. La Ditta che cambia attrazione all'interno della stessa Categoria e dello stesso Settore con un'attrazione completamente (e non solo scenograficamente) diversa e quindi non presente nel Settore stesso, mantiene lo stesso punteggio.

8. La sostituzione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.

Art. 19

Ampliamenti

1. Possono essere consentiti, a seguito di motivata richiesta, ampliamenti dell'attrazione solo se lo spazio disponibile lo consente) purché non vengano peggiorate le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla distanza tra le attrazioni limitrofe, alla necessità di garantire la larghezza delle vie di esodo, nonché i normali passaggi pedonali per il pubblico e vie di accesso per i mezzi di soccorso. L'ampliamento è consentito inoltre quando ciò non interferisca con l'attività e la visibilità di attrazioni limitrofe. L'ampliamento è approvato dalla Giunta Comunale, previo parere dell'ufficio competente.

Art.20

Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. Qualora a causa di comprovati sinistri od eventi di forza maggiore non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, è consentita la sostituzione per l'edizione in corso con altro impianto avente stessa categoria, anche di proprietà di terzi, purché non in concorrenza con attrazioni già presenti sulla piazza e con dimensioni compatibili allo spazio disponibile, sempreché gestita direttamente dal concessionario.

Art.21

Assenze

1. Eventuali assenze del concessionario dovute a comprovati motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune con l'indicazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità della persona di cui al successivo art. 23 comma 2, che sostituisce il titolare.

2. In caso di assenza per malattia deve essere allegato il certificato medico.

3. Nel caso in cui il concessionario non giustifichi l'assenza verrà escluso dalla successiva edizione con il conseguente azzeramento del punteggio.

4. La richiesta di rinuncia deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del Parco Tradizionale.

5. Nel caso di richiesta di rinuncia motivata, non verrà assegnato nessun punteggio per l'edizione in corso.

5-bis. Nel caso di comunicazione di rinuncia non giustificata a meno di 30 giorni dell'evento, il punteggio subirà la perdita di 30 punti e l'esclusione dalla partecipazione dal Parco Tradizionale per l'anno successivo. Nel caso di rinuncia giustificata per malattia o di comprovati sinistri od eventi di forza maggiore per cui non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, la documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio competente entro 48 ore dalla data dell'impedimento; in caso contrario l'assenza verrà considerata ingiustificata e il punteggio verrà decurtato di 30 punti per l'anno successivo.

6. Le assenze (per mancata domanda) o rinuncia anche giustificate (per malattia, causa di forza maggiore) cumulativamente, compresi eventuali anni di aspettativa, non potranno superare il numero di due nell'arco dei cinque anni, pena l'azzeramento di punti in graduatoria. Qualora le assenze risultino due consecutive, nell'arco dei cinque anni, per mancata domanda o assenze ingiustificate si procederà alla revoca della titolarità della concessione dell'area autorizzata.

Art.22

Gestione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Per gestione diretta si intende la costante presenza in loco del titolare o del legale rappresentante della società il quale può comunque avvalersi di familiari o ausiliari dipendenti per lo svolgimento di singole operazioni.

2. Il titolare dell'attrazione, dandone comunicazione al competente Ufficio, può essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dal coniuge o da parente o affine che non sia titolare di altra autorizzazione per lo stesso Parco.

3. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni di questo articolo comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per i cinque anni successivi con la conseguente perdita di punteggio.

Art.23

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

2. I titolari della concessione sono tenuti:

- a) a ritirare il permesso di occupazione del suolo relativamente all'installazione dell'attrazione;
 - b) a rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
 - c) ad osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti dai competenti Uffici Comunali;
 - d) a non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
 - e) a mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto;
 - f) a provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni;
 - g) ad esporre in modo chiaro e ben visibile il cartellino dei prezzi dell'attrazione;
 - h) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni.
- i) a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e concessione di occupazione.

L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'immediata sospensione dell'attività, l'allontanamento dal Parco e l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo, con il conseguente azzeramento del punteggio, fatte salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale.

Art.24

Successioni e subingressi

1. Nel caso di successione per causa di morte e nel caso di subingresso, il subentrante acquista lo stesso punteggio maturato dall'originario titolare.

2. Nel caso una società regolarmente costituita, titolare di attrazione, sia sciolta, l'anzianità di punteggio è riconosciuta al socio od ai soci che hanno rilevato la società medesima, se mantenuta la stessa attrazione.

Art.25

Padiglioni dolciari o gastronomici – Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori ed inseriti nelle aree a loro riservate all'interno dei parchi stessi.

2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento, in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico sanitaria.

Art. 26

Attrazioni al di fuori del Parco Tradizionale - Circhi

Periodo di franchigia

1. Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'apertura del Parco Tradizionale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione dello spettacolo viaggiante. Tale periodo non si applica qualora la concessione riguardi uno spettacolo circense o similare.

2. Le domande per l'installazione di attrazioni singole o di piccoli complessi, al di fuori del Parco Tradizionale, devono pervenire almeno 60 giorni prima del periodo richiesto (30 giorni prima per le sole attrazioni gonfiabili) e in caso di domande concorrenti sarà data la precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei cinque anni precedenti, maggior numero di presenze, al fine dello svolgimento di attività con giostre singole o piccoli complessi di attrazioni.

3. Per domande concorrenti si intendono quelle che prevedono concomitanza temporale e coincidenza di luogo nella installazione dell'attrazione.

4. Le domande andranno presentate in bollo; domande non formali saranno considerate nulle.

5. Per gli spettacoli di circensi che prevedano l'impiego di animali sono fatte salve le norme di cui al "Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città".

Art.27

Sanzioni e Provvedimenti

1. La violazione di quanto previsto dagli artt. 6, 7, 10, 11, 23 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

2. La violazione di disposizioni del Regolamento, quando non costituiscono reato, è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo le procedure previste dalla Legge 24/11/1981, n° 689, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari espressamente contemplati negli articoli precedenti.

3. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a. revoca della concessione in atto;

b. esclusione del trasgressore, fino ad un massimo di anni cinque, dall'assegnazione di aree nel territorio comunale.

4. Revoca e/o decadenza della titolarità della concessione dell'area autorizzata, in riferimento a quanto indicato negli artt.8, 9, 21.

Art.28

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento troverà applicazione dopo le approvazioni e pubblicazioni di Legge.

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente.